

# COMUNE DI BISACQUINO

## RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurazione</b>	:	il contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	:	il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente</b>	:	il soggetto che stipula il contratto.
<b>Assicurato</b>	:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Rischio</b>	:	probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Sinistro</b>	:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale é prestata l'assicurazione.
<b>Premio</b>	:	la somma dovuta agli Assicuratori.
<b>Indennizzo</b>	:	la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro.
<b>Massimale</b>	:	la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro.
<b>Cose</b>	:	oggetti materiali e animali.
<b>Danni</b>	:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose.
<b>Broker</b>	:	l'intermediario di assicurazioni cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **Art. 2 - DECORRENZA, EFFETTO E DURATA**

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 24,00 del 28.6.2011. e scadenza il 28.6.2013 con pagamento annuale. Alla sottoscrizione della polizza il Contraente pagherà il premio per il periodo 28.6.2011 – 28.6.2012. Per tale periodo la polizza ha effetto immediato purché il relativo premio venga pagato entro 30 giorni, altrimenti le garanzie restano sospese sino alle ore 24.00 del giorno di ricezione del pagamento.

Le parti avranno comunque facoltà di chiedere l'annullamento del presente contratto dandone disdetta a mezzo Raccomandata RR almeno 90 giorni prima di ogni scadenza annuale.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, ovvero dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.

I premi devono essere pagati al Broker indicato in polizza oppure agli Assicuratori.

Il Contraente si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto alla scadenza per un periodo di ulteriori quattro mesi, notificando in tal senso alla Compagnia aggiudicataria detta richiesta di proroga almeno 30 giorni prima del termine del contratto.

Per tale ulteriore periodo di proroga la Compagnia, dovrà ottemperare nulla eccependo e potrà richiedere una quota di premio che non potrà comunque essere superiore ad 1/3 del premio annuale del contratto.

### **Art. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 C.C.).

### **Art. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio a decorrere dalla scadenza successiva alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### **Art. 6 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto entro trenta giorni anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al broker indicato in polizza.

L' inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

#### **Art. 7 - FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori e l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso da parte dell'Assicurato o degli Assicuratori, questi ultimi, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 8 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'assicurato.

#### **Art. 9 - FORO COMPETENTE**

Foro competente é esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

#### **Art. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non é qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

##### **a) Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT)**

Gli Assicuratori sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza si obbligano a tenere indenne l'Ente assicurato per danni richiesti da terzi (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a tutte le attività e competenze attuali e future istituzionalmente previste ed allo stesso attribuite ope legis, con esclusione di quelle esercitate dalle ASL, dalle Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Consorzi Intercomunali, se non in quanto riconducibili direttamente o indirettamente alla responsabilità dell'Ente assicurato. A titolo esemplificativo e non limitativo, vengono qui di seguito riportate alcune delle principali attività e competenze dell'Ente Assicurato.

- Esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza, igiene sanitaria, consultori, farmacie, opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistenza Sociale, Teatri Civici, Enti Sportivi e/o culturali e simili, Annonari, Mortuari;
- Proprietà e/o manutenzione di strade, impianti per la captazione e/o distribuzione di acqua potabile, condotte forzate, impianti mobili per disintasamento e pulizia condotte e rete fognaria, discariche, acquedotti, depuratori, piante, alberi, giardini, parchi pubblici, pubblici mercati, uffici comunali, impianti sportivi;
- Proprietà e/o conduzione di fabbricati ed impianti fissi destinati ai pubblici servizi, comprese le opere di ordinaria manutenzione al patrimonio dell'Ente o allo stesso assegnate, anche con utilizzo di mezzi semoventi di proprietà o di terzi purché condotti da propri addetti, nonché tutto quanto inerente alla attività comunale, comprese le manifestazioni patrocinate e/o organizzate a qualsiasi titolo, iniziative e/o progetti a sostegno e sviluppo dell'occupazione nel territorio di competenza e tutte le iniziative intraprese dai Consigli di Quartiere, esercizio di scuole ed asili, proprietà e conduzione di colonie, soggiorni palestre e campi polisportivi, parcheggi.

Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture.

b) **Responsabilità Civile Verso Prestatori d'Opera (RCO)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti da libro paga o da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'art.5 del citato D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n.38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e per gli infortuni "in itinere";
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n.38, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 Giugno 1984 n.222.

L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tutti i lavoratori parasubordinati – che a qualunque titolo collaborano con la Contraente - sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai dipendenti.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione di rivalsa ex art.1916 C.C., detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.

**Art. 12 - MASSIMALI DI GARANZIA**

<b>RCT</b>	€ 3.000.000	per sinistro
	€ 3.000.000	per danni a persone
	€ 3.000.000	per danni a cose od animali
<b>RCO</b>	€ 2.000.000	per sinistro
	€ 1.000.000	per persona

**Art. 14 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) i danni da furto;
- e) i danni alle cose detenute a qualsiasi titolo, e a quelle trasportate o rimorchiate;
- f) i danni alle cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- g) i danni da spargimento di acqua non conseguente a rotture di tubazioni e/o condutture e/o impianti e/o depositi.

Sono inoltre esclusi i danni che si verificano:

- 1) in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, salvo che l'Assicurato non provi che l'evento dannoso non ebbe alcun rapporto con detti avvenimenti;
- 2) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, a vibrazioni o rumori, i danni conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, oppure ad

alterazione, impoverimento o contaminazione di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

L'assicurazione RCT e RCO non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con fenomeni di radioattività, con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.);
- c) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- d) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- e) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;

#### **Art. 15 - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio convenuto è calcolato con un tasso pari al ... pro-mille da imputarsi sulle retribuzioni lorde erogate dal Comune e viene anticipato in via provvisoria sulle retribuzioni preventivate pari a € 1.250.000 (unmilione duecentocinquanta mila). Tale premio è da considerarsi come minimo comunque acquisito dall'Assicuratore. Alla fine del periodo assicurativo si procederà al conguaglio.

A tal fine entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo l'Assicurato si impegna a fornire per iscritto agli Assicuratori l'importo delle retribuzioni lorde corrisposte nel periodo al personale soggetto all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro.

Gli Assicuratori provvederanno a conteggiare le eventuali differenze rispetto al premio anticipato ed il Comune si impegna a liquidare le stesse nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della notifica.

#### **Art. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI**

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale o amministrativa, designando i legali e/o tecnici eventualmente indicati dall'Assicurato stesso, sostenendo le spese di difesa, tanto in sede civile che penale, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.

I tecnici designati dagli Assicuratori devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) quantificare i danni patiti dal Terzo danneggiato;
- 4) riconoscere l'intervento del Broker come rappresentante del Contraente, fermo restando che egli non può comunque prendere impegni di sorta per conto dello stesso;
- 5) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

**Art. 17 - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'ANDAMENTO TECNICO**

Gli Assicuratori si impegnano a fornire al Broker entro due mesi prima della scadenza annuale del contratto l'andamento tecnico dello stesso, specificando:

- il n° dei sinistri aperti;
- il n° dei sinistri posti senza seguito;
- il n° dei sinistri pagati con i relativi importi;
- il n° dei sinistri riservati con i relativi importi.

**Art. 18 - ANDAMENTO TECNICO PREGRESSO**

Si prende atto del pregresso andamento tecnico come comunicato dal precedente assicuratore - REALE MUTUA ASSICURAZIONI – relativo al periodo 2006 – 2011:

a. Numero richieste di risarcimento pervenute		n° 13
b. Senza seguito		n° 3
c. Pagati n° 4 per	€	7.700,00
d. Riservati n° 6 per	€	14.800,00

## **CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti)**

### Franchigia e modalità di gestione dei danni

Su ogni danno verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di € 250.

Gli Assicuratori si impegnano alla gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli in franchigia, provvedendo alla loro liquidazione qualora ritengano ne ricorrano i presupposti.

Al termine dell'annualità assicurativa invieranno al Comune, per il tramite del Broker, la documentazione dei sinistri, costituita da:

- copia perizia;
- copia eventuale fattura;
- copia quietanza di liquidazione.

Entro 60 giorni dalla ricezione della suesposta documentazione il Comune provvederà al rimborso delle franchigie relative, o del minor importo liquidato accettando di fatto le decisioni degli Assicuratori.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dagli Assicuratori in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta.

### Persone considerate terze

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche, che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'assicurato, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali).

Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione RCO.

Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fluiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

### Precisazioni ulteriori

La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite: persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche; convenzioni con Associazioni Volontaristiche; Lavoratori Socialmente Utili; obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile; borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale; appartenenti ad associazioni di volontariato comprese prestazioni medico-sanitarie. Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

In merito ai Lavoratori Socialmente Utili, gli Assicuratori si impegnano, su richiesta del Contraente, a predisporre idonea dichiarazione attestante l'esistenza della copertura assicurativa per i danni eventualmente cagionati a Terzi da tali soggetti.

### Attività complementari

L'oggetto dell'assicurazione è integrato da quanto segue:

Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i rischi conseguenti a:

- Esposizioni in genere partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.
- Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, tabelloni elettorali proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, tabelloni elettorali e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a

favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.

- Mensa aziendale  
proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
  - Servizio di vigilanza  
anche effettuato con guardiani armati e con cani.
  - Distributori automatici di bevande e simili  
proprietà e gestione, nell'ambito dell'Azienda, di distributori automatici di bevande e simili.
  - Trasporto e consegna merci  
effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico.
  - Squadre antincendio  
attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell'Assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio.
  - Magazzini, uffici e depositi  
esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta in polizza.
  - Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi  
Visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto. Resta comunque esclusa la RC per danni provocati da fuochi d'artificio. Sono altresì esclusi i danni agli arredi. Per quanto riguarda i danni ai locali, la garanzia opera con uno scoperto del 10% per sinistro col minimo di €500, e con il massimo risarcimento di €25.000 per anno assicurativo.
  - Responsabilità civile personale  
La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori e Rappresentanti dell'Ente nonché di ciascun dipendente dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:
    - a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
    - b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O..
- Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale derivante ai dipendenti con funzione di "Responsabile della Sicurezza" ai sensi della Legge 626/94.
- Responsabilità civile verso i dipendenti non INAIL  
Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.
  - Lavori presso terzi  
La garanzia è estesa ai danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250 per sinistro e con un massimo risarcimento di € 100.000 per annualità assicurativa.
  - Committenza lavori e servizi

Premesso che l'assicurato appalta e/o subappalta parte dei lavori, si conviene che: a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori.

b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento derivi responsabilità a carico dell'assicurato.

- **Inquinamento accidentale**

A parziale deroga dell'articolo 14 punto 2 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di € 2.500, e col massimo risarcimento di € 250.000 per sinistro e per anno assicurativo.

- **Danni a cose di terzi (causale incendio)**

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 250.000, per i danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute. Tale garanzia opera in eccesso ai massimali previsti da eventuali altre polizze esistenti per lo stesso rischio.

- **Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.

- **Danni a veicoli di dipendenti e di terzi**

La garanzia si estende alla responsabilità civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di Dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto, e di quelli alle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 250 per ciascun veicolo danneggiato.

- **Parcheggi**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile per danni ai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute. Questa estensione di garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 250 per ciascun veicolo danneggiato.

- **Committenza auto**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250 per sinistro.

- **Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione degli Assicuratori:

- per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; - per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile: - per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

- Danno biologico

La lettera b) dell'articolo 11 delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" si intende integrato come segue.

"Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, cagionati ai prestatosi di lavoro, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore all'11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

- Fabbricati

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti; degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura.

L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione; da stillicidio;

rigurgito di fogna.

La garanzia è estesa ai danni da spargimento di acqua, derivanti unicamente da rottura accidentale di tubazioni e condutture: il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 250 per ciascun sinistro.

- Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% minimo € 250 per sinistro. Il limite di esposizione degli Assicuratori per questa estensione di garanzia viene fissato in € 50.000 per sinistro e € 150.000 per anno assicurativo.

- Cose di terzi a qualsiasi titolo detenute

A parziale deroga dell'art. 14 lettera e) delle norme che regolano l'assicurazione in generale C.G.A., si conviene di comune accordo tra le parti che la presente assicurazione comprende i danni arrecati alle cose che l'Assicurato/Contraente abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali dal Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto e incendio. La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della Sezione R.C.T. fino alla concorrenza di € 50.000 per sinistro e per periodo annuo assicurativo, con franchigia assoluta per sinistro di € 250.

- Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 14 lettera f) delle norme che regolano l'assicurazione in generale, di comune accordo tra le parti si conviene che la garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni arrecati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, escluse le cose di terzi sugli stessi giacenti e/o trasportate. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Tale estensione viene prestata con la franchigia assoluta di € 250 per ogni mezzo danneggiato.

- Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il minimo assoluto di € 1.500), nel limite del massimale per danni a cose, e comunque con il massimo di € 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

Per i danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di € 250 per ogni sinistro.

- Scavi, reinterri

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 250 per sinistro e nel limite del massimale stabilito in polizza per danni a cose, con la massima esposizione di € 50.000 per ogni annualità assicurativa.

- Danni da interruzione di attività

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo € 1.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 100.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa.

- Buona fede INAIL

Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza della garanzia la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo.

- Esonero denuncia posizione INAIL

L'assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.

- Validità territoriale

La validità della presente polizza è estesa ai danni verificatisi nel mondo intero.

#### Clausola Broker

Alla Società BROSEL SPA - con sede in Biella Via XX Settembre 13 ed Ufficio in Palermo Via G. Leopardi, 78 – è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker ai sensi della legge 7.9.2005 n. 209. Broker iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi al n° B000014424.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

La commissione spettante al Broker è fissata nel 15% da calcolarsi sul premio imponibile. Tale remunerazione non rappresenta in ogni caso un costo aggiuntivo per il Cliente in quanto parte della aliquota provvigionale riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta.

#### Comunicazioni dell'assicurato

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

#### Deroga denuncia altre assicurazioni

In deroga a quanto disposto dall'art. 1 delle norme che regolano l'assicurazione in generale, il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni stipulate con altre Società per lo stesso rischio.

## Denuncia danni RCO

Nei riguardi dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve fare denuncia agli Assicuratori soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma di legge Infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 15 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia. Del pari deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli Art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardante la vertenza.

### **IL CONTRAENTE**

---

### **LA SOCIETA'**

---

Agli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare in modo specifico i seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 4	Aggravamento del rischio
Art. 6	Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
Art. 14	Esclusioni
Art. 15	Regolazione del premio Condizioni particolari

### **IL CONTRAENTE**

---